

# COMUNE DI TREVISO

## - REGOLAMENTI -

### CONSIGLIO COMUNALE

#### Regolamento del Consiglio comunale

<b>TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto di regolamento .....	3
Art. 2 - Entrata in carica dei consiglieri .....	3
<b>CAPO II - PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO.....</b>	<b>3</b>
Art. 3 - Presidenza del consiglio comunale .....	3
Art. 4 - Segretario generale.....	4
Art. 5 - Giunta comunale .....	5
Art. 6 - Assessori.....	5
Art. 7 - Dimissioni del sindaco .....	5
Art. 8 - Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco .....	5
<b>CAPO III - GRUPPI CONSILIARI.....</b>	<b>5</b>
Art. 9 - Organizzazione dei gruppi consiliari.....	5
Art. 10 - Conferenza dei capigruppo consiliari.....	7
Art. 11 - Voto plurimo .....	8
<b>CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI E DI CONTROLLO .....</b>	<b>8</b>
Art. 12 - Commissioni consiliari permanenti.....	8
Art. 13 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti .....	8
Art. 14 - Funzionamento delle commissioni.....	8
Art. 15 - Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente .....	9
Art. 16 - Poteri delle commissioni .....	9
Art. 17 - Diritto di partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari .....	10
Art. 18 - Votazioni .....	10
Art. 19 - Commissioni speciali d'indagine o di controllo .....	10
<b>TITOLO II - DEI CONSIGLIERI COMUNALI .....</b>	<b>10</b>
<b>CAPO I - DIRITTI DI ACCESSO, INIZIATIVA E POTERI DI CONTROLLO.....</b>	<b>10</b>
Art. 20 - Diritto di informazione e di accesso.....	10
Art. 21 - Diritto di iniziativa.....	11
Art. 22 - Facoltà di richiedere la convocazione del consiglio comunale.....	11
Art. 23 - Informazioni sui provvedimenti di annullamento .....	12
Art. 24 - Dichiarazione di apertura di seduta.....	12
<b>CAPO II - INTERROGAZIONI E MOZIONI.....</b>	<b>12</b>
Art. 25 - Facoltà di presentare interrogazioni e mozioni.....	12
Art. 26 - Interrogazioni .....	12
Art. 27 - Mozioni.....	13

<b>Art. 28 - Domande di attualità</b> .....	<b>13</b>
<b>CAPO III - OBBLIGHI</b> .....	<b>14</b>
<b>Art. 29 - Partecipazione alle sedute</b> .....	<b>14</b>
<b>Art. 30 - Segreto</b> .....	<b>14</b>
<b>Art. 31 - Astensione</b> .....	<b>14</b>
<b>CAPO IV - RIMBORSO SPESE</b> .....	<b>14</b>
<b>Art. 32 - Rimborso spese</b> .....	<b>14</b>
<b>CAPO V - CESSAZIONE ANTICIPATA DEL MANDATO EFFETTIVO</b> .....	<b>14</b>
<b>Art. 33 - Dimissioni dalla carica</b> .....	<b>15</b>
<b>Art. 34 - Sospensione, rimozione</b> .....	<b>15</b>
<b>Art. 35 - Decadenza</b> .....	<b>15</b>
<b>Art. 36 - Esercizio di incarichi dopo la cessazione del mandato</b> .....	<b>15</b>
<b>TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b> .....	<b>15</b>
<b>CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI</b> .....	<b>15</b>
<b>Art. 37 - Programmazione dei lavori</b> .....	<b>15</b>
<b>Art. 38 - Ordine del giorno dei lavori</b> .....	<b>16</b>
<b>CAPO II - SEDUTE DEL CONSIGLIO</b> .....	<b>16</b>
<b>Art. 39 - Sede e settori dell'aula riservati</b> .....	<b>16</b>
<b>Art. 40 - Sedute pubbliche</b> .....	<b>16</b>
<b>Art. 41 - Sedute segrete</b> .....	<b>16</b>
<b>Art. 42 - Convocazione e deposito atti</b> .....	<b>17</b>
<b>Art. 43 - Numero legale - prima e seconda convocazione</b> .....	<b>17</b>
<b>Art. 44 - Apertura di seduta e adempimenti preliminari</b> .....	<b>18</b>
<b>Art. 45 - Programma dei lavori</b> .....	<b>18</b>
<b>Art. 46 - Verifica del numero legale</b> .....	<b>19</b>
<b>Art. 47 - Partecipazione di soggetti esterni</b> .....	<b>19</b>
<b>Art. 48 - Rappresentanti del consiglio comunale in enti, aziende, società, istituzioni</b> .....	<b>19</b>
<b>CAPO III - DISCIPLINA DELLE SEDUTE</b> .....	<b>19</b>
<b>Art. 49 - Disciplina delle sedute</b> .....	<b>19</b>
<b>Art. 50 - Comportamento dei consiglieri</b> .....	<b>19</b>
<b>Art. 51 - Comportamento del pubblico</b> .....	<b>20</b>
<b>CAPO IV - DISCUSSIONE</b> .....	<b>20</b>
<b>Art. 52 - Discussione delle proposte</b> .....	<b>20</b>
<b>Art. 53 - Intervento dei consiglieri</b> .....	<b>20</b>
<b>Art. 54 - Questione sospensiva e questione pregiudiziale</b> .....	<b>21</b>
<b>Art. 55 - Fatto personale</b> .....	<b>21</b>
<b>Art. 56 - Mozione d'ordine</b> .....	<b>21</b>
<b>Art. 57 - Discussione e votazione delle proposte. Disciplina e durata degli interventi</b> .....	<b>21</b>
<b>Art. 58 - Emendamenti</b> .....	<b>22</b>
<b>Art. 59 - Ordini del giorno</b> .....	<b>22</b>
<b>Art. 60 - Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno</b> .....	<b>22</b>
<b>Art. 61 - Argomenti discussi in commissione consiliare</b> .....	<b>23</b>
<b>Art. 62 - Sospensione della trattazione di un argomento</b> .....	<b>23</b>
<b>Art. 63 - Chiusura della discussione</b> .....	<b>23</b>
<b>CAPO V - DELIBERAZIONI E VOTAZIONI</b> .....	<b>23</b>
<b>Art. 64 - Dichiarazioni di voto</b> .....	<b>23</b>

<b>Art. 65 - votazione per divisione .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 66 - Sistemi di votazione .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 67 - Termine della seduta .....</b>	<b>24</b>
<b>CAPO VI - PUBBLICITA' DEI LAVORI .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 68 - Processo verbale e resoconto .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 69 - Forme di pubblicità.....</b>	<b>24</b>
<b>TITOLO IV - FASCE DEI CONSIGLIERI COMUNALI .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 70 - Utilizzo delle fasce .....</b>	<b>24</b>
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 71 - Interpretazione .....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 72 - Entrata in vigore .....</b>	<b>25</b>
<b>NOTE: .....</b>	<b>25</b>

## **TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1 - Oggetto di regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti, le prerogative e i doveri dei consiglieri comunali, in conformità con le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.

#### **Art. 2 - Entrata in carica dei consiglieri**

1. I consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena approvata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro in capo ai quali sussista una di tali condizioni, procedendo alla loro surrogazione.

### **CAPO II - PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 3 - Presidenza del consiglio comunale**

1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal sindaco secondo quanto disposto dalla legge vigente, la presidenza del consiglio spetta al consigliere anziano, fino all'elezione del presidente e dei due vicepresidenti, eletti uno su designazione della maggioranza e uno della opposizione. Il presidente e i vicepresidenti formano l'ufficio di presidenza.

1. bis Le candidature dei vicepresidenti debbono essere comunicate per iscritto, prima della votazione, al presidente del consiglio comunale, sottoscritte sia per la minoranza che per la maggioranza dai capigruppo dei rispettivi schieramenti, o in mancanza dai consiglieri anziani ai sensi del comma 6 dell'art. 9 del presente regolamento. Nel caso che le candidature, proposte sia dalla maggioranza che dalla minoranza, non siano sottoscritte da tutti i capigruppo (o in mancanza dai consiglieri anziani ai sensi del comma 6

dell'art. 9 del presente regolamento) dei rispettivi schieramenti, nella conseguente relativa votazione i voti assegnati a persone diverse dai proposti candidati sono validamente conteggiati ai fini dell'elezione del vicepresidente.

2. Il presidente del consiglio ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative del consiglio comunale, garantendo l'esercizio effettivo delle sue funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente regolamento.

3. Il presidente del consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio e alle commissioni nonché sulle principali questioni inerenti l'amministrazione comunale.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente designato dal presidente del consiglio. Spetta al vicepresidente designato dal consiglio comunale la presidenza dell'assemblea in caso di revoca del presidente, fino all'elezione del nuovo presidente.

5. Il presidente rappresenta il consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

6. A tal fine, ha facoltà di intervenire nella discussione in qualsiasi momento per mantenere l'ordine della seduta, può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale. Il presidente del consiglio curerà la verifica dei tempi degli interventi in aula.

7. Il presidente del consiglio esercita inoltre le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie, nonché dal presente regolamento.

8. Il presidente del consiglio può richiedere al sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni. Ha facoltà di invitare in consiglio comunale per audizione persone estranee, qualora venga dallo stesso ritenuto utile.

9. Può essere proposta motivata mozione di sfiducia nei confronti del presidente, sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco, ed inviata dai consiglieri proponenti ai vicepresidenti. I vicepresidenti informano immediatamente il presidente del consiglio e trasmettono la mozione di sfiducia al segretario generale che provvede all'immediato deposito nelle forme prescritte. La mozione di sfiducia è sottoposta al consiglio ed approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro venti giorni. Non ne è consentita la votazione per parti separate.

#### **Art. 4 - Segretario generale**

1. Il segretario generale - o il vicesegretario - svolge le funzioni di segretario della seduta del consiglio, sovrintende all'attività di verbalizzazione svolta dal personale della segreteria generale, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza dando anche informazioni e chiarimenti sull'argomento in discussione allorché sia richiesto dai consiglieri.

2. Nel corso della seduta il segretario generale o chi ne fa le veci coadiuva il presidente ai fini del regolare svolgimento di essa.

3. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per espletare le funzioni di segretario della seduta unicamente nelle ipotesi in cui sia ravvisabile un caso di incompatibilità previsto dalla legge nei confronti del segretario generale.

#### **Art. 5 - Giunta comunale**

1. Dopo la convalida degli eletti e l'elezione del presidente e dei due vicepresidenti, il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, indicando gli incarichi di rispettiva pertinenza. Il sindaco, sentita la giunta, presenta inoltre al consiglio, nei termini previsti dallo statuto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. In caso di modifica della composizione della giunta, il sindaco ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale, secondo le vigenti disposizioni di legge e statutarie.

#### **Art. 6 - Assessori**

1. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio, prendendo posto in aula nel settore riservato all'esecutivo.

2. Essi non concorrono alla formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo; hanno facoltà di esprimere pareri per singoli referati o per delega in ordine agli argomenti, agli emendamenti, alle mozioni ed agli ordini del giorno in discussione, qualora autorizzati dal presidente, prima delle dichiarazioni di voto. I loro interventi potranno avere la durata massima di dieci minuti.

#### **Art. 7 - Dimissioni del sindaco**

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

2. Il presidente del consiglio in ogni caso nel termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni convoca il consiglio per il conseguente dibattito.

#### **Art. 8 - Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco**

1. La mozione di sfiducia proposta nei confronti del sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, ed inviata dai consiglieri proponenti al presidente del consiglio.

2. Il presidente ne informa il sindaco e la trasmette al segretario generale che ne cura l'immediato deposito nelle forme e nei termini prescritti dalla legge.

3. La mozione di sfiducia è sottoposta al consiglio ed approvata nelle forme e nei termini indicati dalla legge e dallo statuto. Non ne è consentita la votazione per parti separate.

### **CAPO III - GRUPPI CONSILIARI**

#### **Art. 9 - Organizzazione dei gruppi consiliari**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui

è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri. E' tuttavia possibile costituire un gruppo consiliare anche con un solo consigliere qualora questi assuma la denominazione di un gruppo rappresentato in Parlamento o nel Consiglio regionale del Veneto.

4. Nel caso in cui una lista presentata alla elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.

5. Può essere costituito il gruppo misto, composto da consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi.

6. I gruppi devono comunicare al presidente del consiglio il nome del proprio capigruppo; in mancanza, viene considerato tale il consigliere anziano appartenente al gruppo.

7. Il presidente informa il consiglio delle comunicazioni pervenute in ordine alla nomina dei capigruppo, alle variazioni della composizione dei gruppi e alle modificazioni del numero dei gruppi costituiti.

8. Ai gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è garantita un'adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale.

9. È istituito il "Servizio di staff del consiglio comunale" con compiti di assistenza e di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e degli organi previsti dall'art. 9, terzo comma, dello statuto. Il servizio dipende funzionalmente dal presidente del consiglio comunale ed è del tutto distinto ed autonomo dalle strutture amministrative. Qualora per esigenze funzionali collaborino al supporto dell'attività del consiglio o delle sue articolazioni altri dipendenti comunali o strutture amministrative, gli stessi, per lo svolgimento di tale attività, dipendono funzionalmente dal presidente del consiglio comunale.

1°. Il presidente del consiglio comunale individua e nomina, con proprio provvedimento, sentita la conferenza dei capigruppo e il direttore generale, gli uffici ed i dipendenti che compongono il "Servizio di staff del consiglio comunale" e le rispettive competenze. L'istituzione di nuovi uffici, la loro modifica e soppressione, sono disposti altresì con provvedimenti del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo ed il direttore generale. Tutti gli atti relativi al "Servizio di staff del consiglio comunale" sono adottati dalla giunta o dal responsabile del servizio di staff, sentito il presidente del consiglio.

11. La dotazione logistica attribuita al consiglio comunale e ai gruppi consiliari sarà effettuata dal sindaco su proposta del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.

12. Nel bilancio comunale è inserito apposito capitolo per la dotazione di mezzi finanziari per il funzionamento e l'attività del consiglio, della presidenza, delle commissioni consiliari, dei gruppi consiliari, nonché per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e per l'organizzazione di iniziative.

13. Il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, formula le relative proposte di stanziamento a bilancio.

14. Nell'ambito della formulazione di bilancio, su proposta del presidente del consiglio, sono attribuiti uno stanziamento paritario per ogni gruppo consiliare ed una quota proporzionale alla consistenza numerica dello stesso gruppo. Il quadro riassuntivo delle somme impegnate e liquidate per il funzionamento dei

gruppi consiliari, con onere a carico dell'apposito stanziamento di bilancio, è reso pubblico in sede di approvazione del conto consuntivo.

15. A tale scopo è costituito per ciascun gruppo un apposito fondo a rendere conto, intestato al dipendente responsabile del "Servizio di staff del consiglio comunale".

### **Art. 10 - Conferenza dei capigruppo consiliari**

1. La conferenza dei capigruppo, costituita dai capigruppo consiliari o loro delegati, si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio, con l'assistenza di un dipendente del Comune, quest'ultimo, di norma, facente parte dell'ufficio di presidenza. Alla conferenza dei capigruppo partecipano anche i vicepresidenti.

2. Le riunioni della conferenza dei capigruppo sono valide quando i capigruppo partecipanti rappresentano la maggioranza dei consiglieri in carica e comunque la metà dei gruppi consiliari costituiti. Qualora la seduta sia andata deserta per mancanza del numero legale, il presidente provvede a riconvocare la commissione entro ventiquattro ore, nel qual caso, la stessa è valida quando i capigruppo partecipanti rappresentano la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata dal presidente del consiglio, anche nel corso delle sedute consiliari, per questioni attinenti la programmazione e lo svolgimento dei lavori del consiglio. La convocazione della conferenza avviene anche su richiesta del sindaco, per il tramite del presidente del consiglio.

4. Il sindaco viene preventivamente informato dal presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare senza diritto di voto anche per delega conferita ad un assessore.

5. E' altresì facoltà della conferenza dei capigruppo contingentare in casi straordinari i tempi riservati ai gruppi consiliari in ordine agli interventi dei singoli consiglieri; sulle deroghe ai tempi degli interventi; sull'accorpamento delle proposte, degli emendamenti e degli ordini del giorno laddove abbiano un contenuto omogeneo; sulla proposizione al consiglio di mutamenti del programma dei lavori. Nel caso in cui non si esprima la conferenza dei capigruppo, il presidente, tenuto conto della natura complessa delle proposte di deliberazione o in caso di deliberazioni aventi contenuto omogeneo, può fissare i tempi limite per la discussione generale e per le dichiarazioni di voto. In tal caso l'ammontare del tempo è ripartito tra i vari gruppi tenendo conto della consistenza degli stessi.

6. In sede di conferenza le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta ed il voto di ogni capogruppo o suo delegato conta per il numero dei componenti il suo gruppo secondo il principio del voto plurimo.

7. La conferenza deve, in ogni caso, essere convocata dal presidente entro dieci giorni decorrenti dall'acquisizione al protocollo generale di apposita richiesta motivata sottoscritta dai capigruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati.

8. Le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrati dal presidente al consiglio.

9. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto sommario verbale a cura di un dipendente comunale.

10. La partecipazione alle riunioni della conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto alle sedute delle commissioni consiliari.

### **Art. 11 - Voto plurimo**

1. In tutte le articolazioni interne al consiglio comunale, ivi comprese le commissioni consiliari, ed anche nel caso in cui i rappresentanti consiliari non siano designati in base alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza, compreso il sindaco, quando si verifichi la necessità di esprimere il voto, ogni gruppo consiliare ha il diritto di esprimere tanti voti quanti sono i consiglieri comunali che lo compongono.
2. Se un gruppo consiliare è rappresentato da più consiglieri, la rappresentanza del gruppo viene ripartita fra i singoli consiglieri membri.
3. Il consigliere impossibilitato a partecipare ai lavori, può delegare a sostituirlo altro consigliere anche di gruppo diverso dal suo ed anche appartenente ad altre commissioni. Nessun consigliere può ricevere più di una delega.
4. La delega è sempre scritta, è rilasciata per singole sedute ed è irrevocabile.

## **CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI E DI CONTROLLO**

### **Art. 12 - Commissioni consiliari permanenti**

1. Il consiglio comunale all'inizio di ogni mandato amministrativo istituisce proprie commissioni consiliari permanenti la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti dal presente regolamento. Il consiglio comunale con propria deliberazione può modificare il numero e l'articolazione delle competenze delle commissioni consiliari.
2. Spettano alle commissioni consiliari permanenti nella loro autonomia operativa funzioni di indirizzo, istruttorie, consultive, propositive e conoscitive sugli argomenti che vengono assegnati alle medesime, in ragione della specifica competenza, dal consiglio comunale.

### **Art. 13 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti**

1. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri comunali nominati con provvedimento del presidente del consiglio comunale, su designazione dei rispettivi capigruppo. Ciascun consigliere comunale deve appartenere ad almeno una commissione consiliare.
2. Le proposte di modifica della composizione delle commissioni sono presentate al presidente del consiglio da parte del capogruppo consiliare e sottoscritte per accettazione dai consiglieri interessati.
3. Nel caso si costituiscano nuovi gruppi, le commissioni saranno integrate con provvedimento del presidente del consiglio comunale, previa segnalazione dei relativi capigruppo, entro trenta giorni dalla costituzione.
4. Le modifiche alla composizione delle commissioni sono comunicate dal presidente del consiglio nella prima seduta utile.

### **Art. 14 - Funzionamento delle commissioni**

1. Ciascuna commissione elegge a maggioranza assoluta con voto palese, secondo i principi del voto plurimo, nella prima seduta, un presidente.



2. Il presidente presiede ed assicura il buon andamento dei lavori della commissione, mantiene i contatti con il presidente del consiglio, provvede alla sua convocazione anche su richiesta di un numero di commissari che rappresentino almeno 1/5 dei voti complessivi e predispone il relativo ordine del giorno.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente la seduta è presieduta dal consigliere anziano della commissione.

4. Ogni commissione si avvale di un dipendente comunale con funzioni di segretario. Per lo svolgimento di tale attività i segretari dipendono funzionalmente dal "Servizio di staff del consiglio comunale".

5. Le commissioni sono convocate per la prima seduta dal presidente del consiglio che la presiede ed in seguito dal proprio presidente - che a tal fine può conferire delega di firma al segretario delle stesse - che invia l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta e la relativa documentazione a ciascun commissario almeno tre giorni lavorativi prima della seduta. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche all'indirizzo specificato dal richiedente.

6. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta per telegramma; in tal caso l'ordine del giorno è depositato presso la segreteria e presso la sede dei gruppi consiliari.

7. Le sedute delle commissioni sono valide quando i consiglieri presenti rappresentino almeno la metà dei voti complessivi.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salva diversa decisione del presidente della commissione. Il pubblico presente assiste ai lavori senza diritto di parola, salvo diversa decisione del presidente della commissione.

9. Entro sette giorni sono redatti verbali sintetici delle sedute. I verbali, sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione, vengono trasmessi in copia al presidente del consiglio, ai capigruppo consiliari e al sindaco.

### **Art. 15 - Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente**

1. Il presidente dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

2. Il presidente può essere revocato dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole dei componenti rappresentanti la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

3. In caso di cessazione dalla carica del presidente di una commissione, il presidente del consiglio comunale provvede alla convocazione della commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione per l'elezione del nuovo presidente.

### **Art. 16 - Poteri delle commissioni**

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, le commissioni possono, su richiesta di un numero di consiglieri che rappresentino almeno 1/5 dei voti complessivi, chiedere l'audizione, tramite il proprio presidente, di rappresentanti nominati dal Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, società, azienda, istituzione ed inoltre degli assessori, dei dirigenti e dei funzionari del Comune. Possono, altresì, su richiesta di un numero di consiglieri che rappresentino almeno 1/3 dei voti complessivi, chiedere l'audizione dei rappresentanti di enti e associazioni, ancorché non nominati dal Comune.

### **Art. 17 - Diritto di partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari**

1. Ogni consigliere può partecipare alle sedute di commissione cui non appartiene, chiedere la parola, fare proposte, senza diritto di voto.

### **Art. 18 - Votazioni**

1. Per le votazioni ciascun componente della commissione rappresenta proporzionalmente il proprio gruppo, secondo i criteri del voto plurimo.

### **Art. 19 - Commissioni speciali d'indagine o di controllo**

1. Le commissioni speciali d'indagine possono essere istituite - con specifico provvedimento consiliare adottato a maggioranza assoluta dei componenti, in seduta pubblica, con voto segreto - al fine di svolgere indagini conoscitive e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione.

2. Le commissioni di controllo possono essere costituite, con le modalità previste dal precedente comma, per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali qualora ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Tali commissioni sono composte da un membro per gruppo consiliare; in caso di votazione, si utilizza la modalità del voto plurimo. La presidenza di tali commissioni viene affidata ad un esponente della minoranza.

4. Nelle commissioni suddette deve essere redatto il verbale della discussione mediante trascrizione integrale del nastro registrato. Qualora la commissione si svolga al di fuori della propria sede, il presidente della commissione può disporre che si rediga il solo sommario processo verbale della discussione e dell'attività svolta.

## **TITOLO II - DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

### **CAPO I - DIRITTI DI ACCESSO, INIZIATIVA E POTERI DI CONTROLLO**

#### **Art. 20 - Diritto di informazione e di accesso**

1. I consiglieri che intendono esercitare il diritto di accesso e l'acquisizione di copia di atti e documenti, nonché l'accesso alle informazioni in possesso degli uffici e degli enti e aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza del Comune, possono presentare specifica istanza al presidente del consiglio che provvederà a trasmetterla immediatamente al direttore generale per l'assegnazione al settore/servizio competente, individuato ai sensi del vigente regolamento del sistema di direzione.

2. Qualora il consigliere richieda atti specifici e determinati, fornendo gli estremi di riferimento del caso, la risposta dev'essere fornita entro cinque giorni lavorativi successivi a quello dell'acquisizione da parte dell'ufficio preposto; qualora invece la richiesta comporti la raccolta o l'elaborazione di più atti oppure comporti il fornire notizie o dati non ancora contenuti in documenti amministrativi, la risposta dev'essere fornita entro il termine massimo di trenta giorni lavorativi.

3. I dirigenti, i titolari di P.O. o i responsabili di servizio, mediante comunicazione scritta nella quale risultino le idonee motivazioni del ritardo, possono richiedere di differire i termini succitati al presidente del consiglio, che

decide in proposito eventualmente assegnando un nuovo termine; la predetta comunicazione deve comunque essere inoltrata dai dirigenti entro cinque giorni dalla richiesta del consigliere.

4. I destinatari delle richieste che, pur sollecitati, omettano o rifiutino immotivatamente di fornire le dovute risposte, commettono violazione disciplinare. In tal caso il presidente trasmette gli atti al segretario generale perché provveda all'avvio del relativo procedimento.

5. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

6. Il presidente del consiglio cura inoltre la trasmissione di richieste di atti e notizie rivolte dai consiglieri ad enti diversi, allo scopo di favorire, attraverso l'acquisizione di ogni informazione utile, la più ampia conoscenza delle problematiche di maggior interesse per la realtà politica ed amministrativa della comunità locale.

### **Art. 21 - Diritto di iniziativa**

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del consiglio comunale.

2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.

3. La proposta di deliberazione è inviata al presidente del consiglio, che ne informa il sindaco e ne trasmette copia al segretario generale per l'espletamento dell'istruttoria da effettuarsi entro sessanta giorni qualora non sia di natura complessa.

4. Su ogni proposta di deliberazione o di emendamento a proposte già iscritte all'ordine del giorno da sottoporre al consiglio, che non siano meri atti di indirizzo, devono essere richiesti, entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente l'apertura della seduta del consiglio stesso, i pareri, in ordine alla sola regolarità tecnica, dei responsabili dei servizi interessati e, qualora le proposte o gli emendamenti comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5. Per argomenti che richiedono un giudizio tecnico, gli emendamenti devono essere presentati almeno entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente l'apertura della seduta. Inoltre per gli emendamenti che richiedano un giudizio tecnico complesso è comunque di norma richiesta la presentazione con settantadue ore di anticipo prima della discussione in aula. Gli emendamenti alle proposte di approvazione del bilancio preventivo e degli strumenti urbanistici devono, comunque, essere presentati con settantadue ore di anticipo prima della seduta consiliare.

6. Il presidente del consiglio può stabilire l'ammissibilità di emendamenti e di sub emendamenti che non richiedano pareri tecnici in quanto atti di indirizzo o che richiedano giudizi tecnici privi di particolare complessità, fino alla chiusura della discussione, quando è possibile acquisire, seduta stante, il parere dei responsabili dei servizi interessati.

### **Art. 22 - Facoltà di richiedere la convocazione del consiglio comunale**

1. La richiesta di convocazione del consiglio, sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati ovvero dal sindaco, è indirizzata al presidente del consiglio e comprende l'indicazione specifica ed esauriente degli argomenti da inserire nel programma dei lavori.

2. Il presidente convoca il consiglio nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale.

### **Art. 23 - Informazioni sui provvedimenti di annullamento**

1. I provvedimenti di annullamento delle deliberazioni consiliari sono comunicati a cura del segretario generale al presidente del consiglio, che ne informa immediatamente i capigruppo e il consiglio comunale nella prima seduta utile.

### **Art. 24 - Dichiarazione di apertura di seduta**

1. In apertura di seduta il sindaco o il presidente del consiglio può chiedere la parola per fare brevi dichiarazioni su fatti di particolare importanza ed attualità non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti. A seguito di ciò i gruppi consiliari hanno facoltà di intervento per non più di cinque minuti ciascuno, salvo diversa determinazione del presidente del consiglio sentiti i capigruppo.

2. All'inizio della seduta, i consiglieri possono richiamare l'attenzione su problemi di interesse generale, locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale quando la seduta non sia dedicata alla prosecuzione di dibattiti. All'esame di tali argomenti, l'intervento di ciascun consigliere non può superare la durata di cinque minuti. E' in facoltà del sindaco o degli assessori dare brevi risposte.

## **CAPO II - INTERROGAZIONI E MOZIONI**

### **Art. 25 - Facoltà di presentare interrogazioni e mozioni**

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni su argomenti che concernino l'attività del Comune e degli amministratori o che riguardano la vita culturale, sociale e civile della città ed i rapporti con le altre istituzioni.

2. Le mozioni possono anche riguardare fatti di particolare rilevanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. Le mozioni sono trattate e discusse ai sensi dell'art. 27.

3. Le interrogazioni e le mozioni sono redatte in forma scritta e trasmesse alla segreteria generale del Comune che rilascia regolare ricevuta, o direttamente in consiglio comunale.

4. Ogni consigliere può sottoscrivere interrogazioni o mozioni presentate da altri, ma come interrogante o proponente è considerato ad ogni effetto il primo firmatario; questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la trattazione o vi rinunci, può essere sostituito da un altro dei firmatari.

### **Art. 26 - Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al sindaco e/o all'assessore, per conoscere:

- la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia

esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;

- i motivi della condotta della Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. All'interrogazione viene data risposta scritta dal sindaco o dall'assessore competente per materia, entro trenta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, l'interrogazione che non abbia ricevuto risposta viene trattata nella seduta consiliare immediatamente successiva.

3. Il consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di cinque minuti. Lo stesso tempo è riservato alla risposta.

4. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di due minuti.

5. Le interrogazioni sono elencate in calce all'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva alla loro presentazione. Esse vengono esaminate nell'ordine in cui sono presentate, salvo che non riguardino identici argomenti, nel qual caso possono essere svolte congiuntamente. In merito decide il presidente. Qualora l'interrogante non si trovi presente in aula al momento della lettura della sua interrogazione, la stessa è considerata decaduta, a meno che l'interrogante non abbia giustificato la sua assenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 4.

### **Art. 27 - Mozioni**

1. Ogni consigliere può presentare mozioni di indirizzo al fine di impegnare il consiglio comunale e la giunta su materie di loro competenza.

2. Le mozioni sono presentate per iscritto e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte. I consiglieri presentatori di mozioni devono specificare se intendono discuterle in consiglio comunale o nelle competenti commissioni consiliari. Qualora la mozione sia valutata complessa, si applica la disciplina della discussione e della votazione previste per le proposte di deliberazione. La valutazione sulla complessità è demandata al presidente del consiglio.

3. La mozione viene iscritta nell'ordine del giorno consiliare secondo la data di presentazione e discussa entro la seduta successiva e comunque nel corso della seduta in cui si svolga un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima.

4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione per non più di tre minuti e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

5. Qualora siano state presentate interrogazioni su questioni e oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interroganti è concesso, per tre minuti, illustrare la loro interrogazione subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato le loro proposte.

6. Se i proponenti, pur preavvertiti, non si trovino presenti quando siano poste in discussione le mozioni, queste s'intendono ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

### **Art. 28 - Domande di attualità**

1. Nella programmazione dei lavori del consiglio comunale, il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire di dedicare una seduta consiliare alla risposta di domande di attualità su fatti recenti che interessano l'Amministrazione comunale.
2. Le domande di attualità, formulate per iscritto, possono essere consegnate al presidente del consiglio fino a 48 ore prima dell'apertura della seduta.
3. Il sindaco o l'assessore competente rispondono alla domanda del consigliere il quale, nel tempo massimo di tre minuti, può dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto o se il sindaco o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata seduta stante in interrogazione, che viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

### **CAPO III - OBBLIGHI**

#### **Art. 29 - Partecipazione alle sedute**

1. Il consigliere è tenuto a partecipare alle attività del consiglio.
2. Le assenze dalle sedute consiliari vanno comunicate dal consigliere o dal capogruppo al presidente del consiglio.

#### **Art. 30 - Segreto**

1. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 31 - Astensione**

1. Il consigliere, il sindaco e l'assessore devono astenersi dal prendere parte alla discussione e, il consigliere e il sindaco, alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Con riferimento ai piani urbanistici, l'obbligo di astensione, comunque, sussiste solo in relazione alla votazione delle singole tavole e non concerne la votazione dell'atto nella sua complessità.
2. Il consigliere che si allontani dalla sala delle adunanze a causa di tale incompatibilità informa il segretario generale, che ne dà atto a verbale.

### **CAPO IV - RIMBORSO SPESE**

#### **Art. 32 - Rimborso spese**

1. Ai consiglieri che per incarico del presidente del consiglio o della giunta o per delega del sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate.

### **CAPO V - CESSAZIONE ANTICIPATA DEL MANDATO EFFETTIVO**

### **Art. 33 - Dimissioni dalla carica**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, presentate in forma scritta, sono indirizzate al presidente del consiglio ed acquisite al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il consiglio, entro dieci giorni dalla loro presentazione, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, previo accertamento, in capo ai consiglieri subentranti, dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, con separate deliberazioni adottate seguendo l'ordine temporale di presentazione di cui al comma 1.

### **Art. 34 - Sospensione, rimozione**

1. I consiglieri sospesi o rimossi dalla carica, in base a provvedimento adottato ai sensi di legge, sono sospesi o cessano dalla carica dalla data di notifica dello stesso, fatte salve le disposizioni di legge. Il consiglio ne prende atto e adotta i provvedimenti conseguenti, su proposta del presidente, nella prima seduta utile.
2. In particolare, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione dalla carica di un consigliere, il consiglio delibera la supplenza per l'esercizio delle relative funzioni ai sensi di legge.
3. Il consigliere comunale sospeso dalla carica, per il tempo di tale sospensione, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti al mandato, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

### **Art. 35 - Decadenza**

1. Nei casi di decadenza stabiliti dallo statuto per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, è garantito il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

### **Art. 36 - Esercizio di incarichi dopo la cessazione del mandato**

1. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio nei casi previsti dalla legge, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori, salvo che il decreto di nomina del commissario non preveda esplicitamente il contrario.

## **TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

### **CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 37 - Programmazione dei lavori**

1. Il presidente del consiglio organizza l'attività del consiglio comunale programmandone i lavori in collaborazione con la conferenza dei capigruppo, sentito l'ufficio di presidenza.
2. Il programma è predisposto tenendo conto delle priorità indicate dal sindaco e delle proposte dei gruppi consiliari.
3. Sulla base del programma divenuto definitivo, il presidente del consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, formula il calendario dei lavori, contenente gli

argomenti e le sedute dedicate alla loro trattazione.

4. Il presidente del consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza e imprevedibilità, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, di tenere sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. La motivazione deve essere comunicata al consiglio comunale.

### **Art. 38 - Ordine del giorno dei lavori**

1. L'ordine del giorno dei lavori del consiglio è pubblicato all'albo pretorio del Comune, contestualmente trasmesso ai consiglieri ed agli assessori in allegato all'avviso di convocazione e trasmesso altresì in copia al collegio dei revisori contabili, ai presidenti dei consigli di circoscrizione e agli organi di informazione accreditati presso l'ufficio stampa del Comune.

## **CAPO II - SEDUTE DEL CONSIGLIO**

### **Art. 39 - Sede e settori dell'aula riservati**

1. Le adunanze del consiglio si tengono nel salone del Palazzo dei Trecento in cui sono riservati gli spazi per i consiglieri, il presidente, il sindaco, gli assessori, il pubblico e gli organi di informazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell'aula riservata al consiglio. Oltre al segretario generale o suo sostituto e al personale di servizio, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa la presenza di funzionari o consulenti anche per illustrare proposte di provvedimenti, regolamenti e progetti.

3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza e per tutta la sua durata, all'esterno del salone del Palazzo dei Trecento, vengono esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Comune e della Regione Veneto.

4. Il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire, per motivate ragioni, che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dal salone del Palazzo dei Trecento.

### **Art. 40 - Sedute pubbliche**

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche. La pubblicità è garantita eventualmente anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi o informatici, secondo le modalità stabilite dal presidente del consiglio.

2. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti di cui al successivo art. 41, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

### **Art. 41 - Sedute segrete**

1. Il consiglio comunale è convocato in seduta segreta quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico configga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza. La forma segreta dell'adunanza è disposta dal presidente, che ne



dà notizia nell'avviso di convocazione.

2. Quando, nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, si configuri la situazione di cui al comma 1, il consiglio, su proposta motivata del presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta, se richiesta da almeno dieci consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.

3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del consiglio ed il solo segretario generale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

#### **Art. 42 - Convocazione e deposito atti**

1. L'avviso di convocazione, al quale è allegato l'ordine del giorno, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo di convocazione dell'adunanza.

2. Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi che rendano indilazionabile la convocazione dell'adunanza in tempi più brevi di quelli delle forme ordinarie.

3. L'avviso di convocazione è consegnato a ciascun consigliere ed assessore almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi di convocazione di urgenza, l'avviso è consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

4. Qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza stessa lo richieda ogni deliberazione può essere differita ad un'altra seduta, ove il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

5. Il termine per la consegna dell'avviso è di ventiquattro ore per le adunanze di seconda convocazione. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal presidente per svolgere l'ordine del giorno di una adunanza andata deserta. L'adunanza in seconda convocazione deve aver luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione.

6. La consegna dell'avviso è effettuata a cura di un messo comunale, nel luogo di residenza o nel domicilio eletto. Qualora il destinatario della consegna non risieda nel territorio comunale e non abbia eletto domicilio in tale ambito territoriale, la consegna è effettuata tramite deposito dell'avviso e dell'allegato ordine del giorno presso la sede del gruppo consiliare di appartenenza con contestuale avviso telegrafico dell'avvenuto deposito.

7. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dal comma 6.

8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene in ogni caso sanata qualora il consigliere interessato intervenga alla riunione del consiglio per la quale è stato convocato.

9. Gli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno rimangono depositati nella segreteria generale, a disposizione dei consiglieri, nell'intervallo fra la consegna dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza.

#### **Art. 43 - Numero legale - prima e seconda convocazione**

1. Il consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti, senza computare a tal fine il sindaco. La predetta maggioranza è necessaria anche durante lo svolgimento dei lavori consiliari.

2. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con la presenza del numero legale e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse

disposizioni di legge o di statuto.

3. Qualora il numero legale per deliberare non risulti raggiunto, il presidente dispone che venga rinnovata la verifica entro trenta minuti.

4. Qualora manchi ancora il numero legale, il presidente ne fa prendere atto a verbale e scioglie la seduta, disponendo una nuova convocazione del consiglio col medesimo ordine del giorno e ad un intervallo di almeno ventiquattro ore.

5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

6. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non vi concorrono coloro che si allontanano dalla sala.

7. Quando la prima convocazione vada deserta perché il numero legale non viene raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta sia stata accertata la mancanza del numero legale, per la validità della seduta in seconda convocazione - da tenersi, per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata od in altra seduta da convocare ai sensi dell'art. 42 - il numero legale è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso a tal fine il Sindaco.

8. Gli avvisi per le sedute di seconda convocazione sono consegnati con le modalità ed i termini di cui all'art. 42 del presente regolamento.

#### **Art. 44 - Apertura di seduta e adempimenti preliminari**

1. La seduta per la discussione del programma dei lavori si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale fatto dal presidente del consiglio o dal segretario generale.

3. Il presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, in caso di assenza del numero previsto per l'apertura della seduta, ne fa dare atto a verbale, nel quale devono essere elencati i presenti e gli assenti previamente giustificati, e scioglie la seduta.

4. Accertata invece la presenza del numero previsto per l'apertura della seduta, il presidente la dichiara aperta e designa due consiglieri, uno della maggioranza e uno della minoranza, alle funzioni di scrutatori per le votazioni sia palesi che segrete, scelti a rotazione.

5. I processi verbali delle sedute consiliari sono dati per letti, purché depositati in segreteria generale. Sul processo verbale - all'atto della sua approvazione - è concesso prendere la parola una sola volta ed esclusivamente per proporre rettifiche o per chiarire o correggere il pensiero espresso nelle riunioni precedenti. Dopo l'approvazione del processo verbale, il consiglio procede a trattare gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 45 - Programma dei lavori**

1. Gli argomenti sottoposti a deliberazione del consiglio vengono trattati nell'ordine stabilito dal programma dei lavori. Tuttavia il presidente o anche un consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è approvata a maggioranza dei votanti, con la possibilità di un intervento favorevole e di uno contrario per non più di tre minuti ciascuno.

#### **Art. 46 - Verifica del numero legale**

1. Nel corso della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la verifica del numero legale può essere effettuata, di iniziativa del presidente o su richiesta, solo in caso di votazione, purché non si tratti di votazioni riguardanti il processo verbale o questioni procedurali. Qualora da una votazione risulti mancante il numero legale si procede ad appello nominale. In assenza del numero legale la seduta viene sospesa per trenta minuti e, qualora permanga la mancanza del numero legale, viene dichiarata sciolta.
2. Il consigliere che ha chiesto la verifica del numero legale viene conteggiato tra i presenti.
3. La seduta successiva sarà di seconda convocazione, previa comunicazione a tutti i consiglieri.

#### **Art. 47 - Partecipazione di soggetti esterni**

1. Il collegio dei revisori dei conti partecipa ai lavori del consiglio e delle commissioni nelle sedute in cui si trattano il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione. Inoltre, partecipa alle altre riunioni consiliari o alle riunioni delle commissioni su richiesta del presidente del consiglio o di 1/3 dei consiglieri comunali.
2. Il presidente del consiglio può altresì chiamare individuati dirigenti a presenziare alle sedute del consiglio, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.
3. Il presidente del consiglio o 1/3 dei consiglieri comunali possono invitare a partecipare a sedute del consiglio, in qualità di relatori, i rappresentanti di istituzioni, di aziende o società dipendenti dall'Amministrazione comunale, i rappresentanti del Comune in altri enti, i consulenti incaricati dall'Amministrazione.

#### **Art. 48 - Rappresentanti del consiglio comunale in enti, aziende, società, istituzioni**

1. I rappresentanti del consiglio comunale negli organi di enti, aziende e istituzioni sono tenuti a fornire annualmente alle commissioni un rapporto sulla situazione degli enti, aziende e istituzioni in cui operano.

### **CAPO III - DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

#### **Art. 49 - Disciplina delle sedute**

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati, stabiliti dal presidente del consiglio comunale sentita la conferenza dei capigruppo, nel rispetto delle consuetudini.
2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al presidente, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine delle discussioni.
3. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il presidente può togliergli la parola.

#### **Art. 50 - Comportamento dei consiglieri**

1. I consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora il consigliere mantenga un comportamento scorretto, il presidente lo richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale.
3. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il presidente, i consiglieri, il sindaco e i membri della giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del consiglio, il presidente può sospendere la seduta. Il presidente può, in ogni caso, proporre al consiglio l'espulsione del consigliere dai lavori dell'assemblea.
4. Il consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide mediante votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti.

#### **Art. 51 - Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico, ammesso ad assistere alle sedute del consiglio, deve restare nell'apposito spazio riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il presidente può disporre, richiedendo l'intervento della polizia municipale, l'allontanamento dei disturbatori dall'aula. Nei casi in cui gravi motivi ostacolano o alterino il funzionamento del consiglio, con decisione motivata presa a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati ed annotata a verbale, il consiglio dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

### **CAPO IV - DISCUSSIONE**

#### **Art. 52 - Discussione delle proposte**

1. Il presidente pone in discussione gli argomenti nell'ordine stabilito dal programma dei lavori.
2. I presidenti delle commissioni o i consiglieri delegati possono a loro richiesta relazionare sui lavori della commissione circa la deliberazione in discussione, nei limiti di tempo previsti per i consiglieri.
3. La discussione si apre successivamente, secondo l'ordine di iscrizione dei diversi consiglieri presso la presidenza.
4. Hanno la precedenza i consiglieri che chiedano la parola per richiamo al regolamento e per questioni di carattere incidentale, ai sensi dei successivi artt. 55 e 56.
5. E' consentito tra i consiglieri lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al presidente.
6. I consiglieri che non siano presenti in aula al momento del proprio turno devono rinnovare la richiesta di intervento.

#### **Art. 53 - Intervento dei consiglieri**

1. Ciascun consigliere può intervenire solo dopo aver avuto la parola dal presidente ma non può prendere la parola più di una volta sullo stesso

argomento.

2. Sono consentiti, tuttavia, ulteriori interventi, non superiori ciascuno a cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dalla giunta.

#### **Art. 54 - Questione sospensiva e questione pregiudiziale**

1. La questione sospensiva, ovvero la richiesta di rinvio della trattazione ad altra seduta, e la questione pregiudiziale, ovvero la richiesta di ritiro dall'ordine del giorno di un argomento, possono essere sollevate da ogni consigliere prima che inizi la discussione.

2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il presidente o, in caso di opposizione, il consiglio.

3. Gli interventi che sottopongano le questioni pregiudiziali o sospensive, non possono durare più di cinque minuti. Possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, un consigliere a favore e uno contrario.

4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con domanda sottoscritta da almeno cinque consiglieri.

#### **Art. 55 - Fatto personale**

1. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione entro cinque minuti e il presidente decide circa il suo fondamento.

3. Qualora la decisione del presidente non sia accettata dal richiedente decide il consiglio senza discussione e a maggioranza dei presenti.

4. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.

#### **Art. 56 - Mozione d'ordine**

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, nel tempo massimo di cinque minuti, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.

2. Il presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il consiglio senza discussione.

#### **Art. 57 - Discussione e votazione delle proposte. Disciplina e durata degli interventi**

1. Sull'argomento in discussione, il presidente dà la parola al relatore che illustra brevemente la delibera nel tempo massimo di quindici minuti.

2. Si apre poi la discussione e il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chieda la parola per mozione d'ordine.

3. I consiglieri rivolgono i loro interventi al presidente. La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti, salvi diversi accordi presi nella conferenza dei capigruppo. Il capogruppo o il consigliere suo delegato ha facoltà di intervenire una seconda volta, per non più di cinque minuti, quando sussista la necessità di effettuare precisazioni o dare chiarimenti in merito alla posizione del gruppo.

4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

### **Art. 58 - Emendamenti**

1. Gli emendamenti, di cui all'art. 21, commi 4 e 5, vengono visti dal presidente in ordine cronologico e distribuiti ai consiglieri.

2. Il presidente del consiglio può stabilire l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni oggettiva portata modificativa o intesi ad apportare correzioni di mera forma oppure mancanti dei pareri previsti dalla vigente normativa. In caso di disaccordo decide il consiglio comunale.

### **Art. 59 - Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale, che investano problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Nel momento previsto per la discussione il consigliere proponente ne dà lettura ed illustrazione ai presenti.

3. Ogni capogruppo o suo delegato può intervenire al fine di precisare le singole posizioni, nel tempo limite di tre minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

4. Il presidente del consiglio può dichiarare inammissibili, motivando, ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal consiglio nella stessa seduta. Qualora vi sia l'opposizione del proponente, la questione viene rimessa al consiglio.

5. Durante la discussione generale di un provvedimento, ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto.

### **Art. 60 - Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno**

1. Gli emendamenti sono messi in discussione e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo il diverso ordine logico che il presidente reputi opportuno. L'emendamento è illustrato da uno dei presentatori per non più di tre minuti e dopo l'eventuale dichiarazione del sindaco o dell'assessore competente può prendere la parola - per non più di tre minuti - un consigliere per gruppo. Qualora altri consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, esprimendo un voto difforme, hanno la facoltà di intervenire per non più di tre minuti. Tali dichiarazioni saranno riportate a verbale.

2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi; infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

3. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale. Nel corso della discussione dell'emendamento, il proponente può accogliere modifiche e aggiunte parziali che non costituiscano un nuovo emendamento.

4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.

5. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno implica la

decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

#### **Art. 61 - Argomenti discussi in commissione consiliare**

1. Gli argomenti discussi e approvati in commissione consiliare nei quali non si è manifestato dissenso sono evidenziati nell'ordine del giorno inviato ai consiglieri.
2. Qualora un consigliere desideri prendere la parola su uno di essi deve farne richiesta al presidente, il quale gliela concede per un intervento non superiore a cinque minuti.

#### **Art. 62 - Sospensione della trattazione di un argomento**

1. I consiglieri comunali hanno facoltà di chiedere al consiglio una breve sospensione nel corso della seduta della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il presidente. In caso di dissenso si pronuncia il consiglio, seduta stante, senza discussione.

#### **Art. 63 - Chiusura della discussione**

1. Il presidente dichiara chiusa la discussione generale dopo che abbiano parlato tutti i consiglieri iscritti e che sia eventualmente intervenuta la replica, per non più di cinque minuti, del sindaco, dell'assessore o del relatore, nel caso di delibera di iniziativa consiliare.

### **CAPO V - DELIBERAZIONI E VOTAZIONI**

#### **Art. 64 - Dichiarazioni di voto**

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo salvo quanto disposto dall'art. 60, in caso di dissociazione.
2. Le dichiarazioni di voto non possono superare i tre minuti. Nei casi in cui è necessario procedere a più votazioni, è facoltà del presidente del consiglio limitare la durata delle dichiarazioni di voto a due minuti.
3. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

#### **Art. 65 - Votazione per divisione**

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il presidente del consiglio, se richiesto, può ammetterne la votazione per parti separate.
2. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate.

#### **Art. 66 - Sistemi di votazione**

1. Le deliberazioni vengono adottate, di norma, con votazione effettuata con voto palese.
2. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
3. Le deliberazioni concernenti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, sono adottate con votazione a scrutinio segreto.
4. Il presidente, assistito dagli scrutatori, accerta la regolarità della votazione e proclama il risultato previa controprova ove la ritenga opportuna o sia richiesta.
5. Salvi i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

#### **Art. 67 - Termine della seduta**

1. Qualora sia stato preventivamente fissato il termine temporale per la chiusura della seduta e allo scadere di esso sia in corso la discussione o la votazione di un argomento, la seduta continua sino all'esaurimento di tale argomento, salva diversa determinazione del presidente del consiglio.

### **CAPO VI - PUBBLICITA' DEI LAVORI**

#### **Art. 68 - Processo verbale e resoconto**

1. Il verbale delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario generale, indica i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
2. I dibattiti vengono registrati e successivamente trascritti, da personale o ditte incaricate, entro il termine di trenta giorni.

#### **Art. 69 - Forme di pubblicità**

1. Le deliberazioni consiliari sono affisse per estratto all'albo pretorio del Comune secondo le disposizioni legislative vigenti.

### **TITOLO IV - FASCE DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

#### **Art. 70 - Utilizzo delle fasce**

1. L'Amministrazione comunale deve fornire in dotazione al presidente del consiglio ed a ciascun consigliere comunale una fascia, con i colori e lo stemma del Comune, da indossare in occasione di cerimonie o manifestazioni alle quali partecipano in rappresentanza del consiglio comunale.
2. E' facoltà del consigliere indossare la fascia in occasione delle cerimonie di celebrazione che si tengono nelle giornate del 7 aprile, del 25 aprile, del 27 aprile, del 2 giugno, del 15 agosto e del 4 novembre.
3. E' facoltà del presidente del consiglio prescrivere l'uso della fascia anche in occasione della celebrazione di ricorrenze di particolare rilevanza diverse da quelle di cui al precedente comma.

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**



## **Art. 71 - Interpretazione**

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente regolamento sono demandate alla commissione consiliare permanente statuto e regolamento.
2. Decide la presidenza su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari e non disciplinate dal presente regolamento.
3. Qualora la decisione della presidenza sia contestata, la questione viene rimessa al consiglio, che può provvedere immediatamente o può rinviarla alla commissione statuto e regolamento.

## **Art. 72 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.

2. E' abrogato il regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 35420/967 del 29.10.1982 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 25800/169 del 21.7.1993. E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.
3. Tutti i regolamenti comunali vengono adeguati al presente, laddove conflittuali, entro novanta giorni.
4. Ove esistano situazioni di fatto non conformi alle norme regolamentari approvate, è compito del consiglio comunale adottare i provvedimenti per l'adeguamento entro sessanta giorni.

### **NOTE:**

Settore / Servizio responsabile: Settore Affari istituzionali, contratti e appalti  
Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 24.10.2005

Contenuto ultima modifica: Modifica art. 20 (Diritto di informazione e di accesso)